



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione riguarda l'installazione degli impianti elettrici votivi, ivi compresa la fornitura e la messa in opera di lampade e relativi portalampade, la gestione del servizio, l'adeguamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria nelle cappelle, tombe, loculi ossari ed altri punti eventualmente indicati dall'Amministrazione Comunale (di seguito anche "Comune") dei cimiteri comunali di Santa Maria della Versa, relativamente all'impianto di illuminazione votiva.

La Concessione si intende estesa anche agli ampliamenti che saranno realizzati in cimiteri sopra indicati ed anche nel caso di costruzioni di nuovi cimiteri.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione è data in esclusiva per la durata di 15 (quindici) anni

Essa ha inizio il giorno in cui, mediante formale verbale di consegna da parte dell'Amministrazione comunale, il Concessionario (di seguito anche "la ditta") sarà effettivamente immesso nella gestione dell'impianto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di proroga del contratto, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento della concessione del servizio, per un periodo comune non superiore a 6 (sei) mesi.

Allo scadere della concessione tutte le opere eseguite esistenti, passeranno in proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al Concessionario.

Le opere dovranno essere in perfetto stato di efficienza, se non conformi alle norme contrattuali, dovranno essere riattivate a sua cura e spesa, tali condizioni saranno attestate da apposito verbale redatto congiuntamente dalle parti.

ART. 3 - IMPRESE AMMESSE

Saranno ammesse alla procedura per la Concessione del servizio Imprese che abbiano esperienze nel settore da almeno 3 anni e costituiscono condizioni di preferenza i seguenti requisiti:

A. Iscrizione alla C.C.I.A.A. di qualsiasi provincia italiana o Stati della Unione Europea dalla quale risulti chiaramente che la Ditta è abilitata per la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici votivi e sia in possesso dei requisiti di cui alla Legge 46/90 e smi;

B. Certificazione rilasciata da almeno un Comune attestante la perfetta esecuzione degli impianti ed il pieno e costante rispetto delle norme contrattuali;

ART. 4 - IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti, con tutte le relative apparecchiature elettriche verranno trasferiti - nello stato in cui si trovano - al Concessionario aggiudicatario al quale spetta l'obbligo di procedere alla ristrutturazione, laddove necessaria secondo le norme tecniche di seguito indicate, entro e non oltre 12 mesi dalla consegna degli stessi.

ART. 5 – AMPLIAMENTI

Nel caso di ampliamenti delle opere cimiteriali o di costruzione di nuovi cimiteri, l'esecuzione dei nuovi impianti per l'illuminazione votiva viene effettuata dal Concessionario a sue spese, nessuna esclusa.

Allo scadere della concessione, gli impianti nuovi effettuati in occasione di ampliamenti passeranno in proprietà del Comune.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

A garanzia degli impegni ed obblighi assunti di cui al presente capitolato, la Ditta costituisce un deposito cauzionale a favore del Comune a mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari al 10% del valore della concessione.

Sono a carico della ditta gli oneri per la stipula di una polizza assicurativa per le responsabilità civili verso terzi (Comune compreso) per danni a persone o cose, comunque causati e riconducibili alle attività inerenti il tipo di appalto, con massimali di almeno €1.000.000,00 (un milione) di euro.

Sono a carico della ditta tutte le spese relative alla stipula del contratto di appalto, nessuna esclusa e tutte le altre spese non elencate, ma necessarie per la corretta gestione del servizio,

il Concessionario dovrà:

A. Depositare presso il Servizio Tecnico comunale gli elaborati esecutivi (planimetrie e schemi elettrici) degli impianti realizzati;

B. Curare a proprie spese (nessuna esclusa) la perfetta manutenzione di tutti gli impianti, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate;

B2 dirigere l'esercizio dell'impianto e fornire energia elettrica per l'illuminazione votiva delle cappelle familiari, delle tombe e degli ossari e colombari a chiunque ne faccia domanda;

C. Servirsi di personale professionalmente idoneo, di ottime qualità morali, educato e rispettoso, sia verso il pubblico, sia verso il personale preposto al cimitero;

D. Curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore (es. interruzioni della rete, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni, ecc.)

E. Provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, fatta di propria iniziativa (o a segnalazione degli utenti/del Comune) delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;

F. Corrispondere al Comune con regolarità il canone di cui all'art. 8 del presente capitolato.

ART. 7 - DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA

La Ditta avrà diritto al rimborso di eventuali spese per danni agli impianti causati per lavori eseguiti da terzi. Il personale non autorizzato dal Concessionario non potrà riparare l'impianto.

L'Amministrazione Comunale e/o i soggetti privati/utenti si impegnano ad avvertire la Ditta antecedentemente l'inizio di eventuali lavori nel cimitero ed in particolare in caso di scavi per modifiche od ampliamenti cimiteriali e/o presso tombe di famiglia; il tutto onde evitare possibili danni agli impianti.

Il Comune deve prevedere, nei contratti di appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamenti del cimitero, l'obbligo (da parte della Ditta appaltatrice) di cooperare con il concessionario al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva; negli atti "tecnici" (con particolare riferimento al capitolato) che regolamenta le attività di affossamento e pulizia dei cimiteri dovrà esserci una clausola che regolamenti il rapporto tra le due ditte al fine di non causare danni alla parte di impianto elettrico interrato all'atto di affossamento dello stesso.

Art. 8 – CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Quale corrispettivo di concessione l'impresa aggiudicataria pagherà al Comune, per tutta la durata della concessione stessa, un canone annuo nella misura che risulterà offerta in sede di appalto in misura forfettaria indicizzata all'atto della revisione delle tariffe di cui all'art. 16.

Il Comune si riserva il diritto di controllare la consistenza delle utenze denunziate e di verificare la corrispondenza con le domande dell'utenza, le disdette e gli atti di morosità. Il corrispettivo verrà aggiornato contestualmente ad ogni aggiornamento tariffario applicando la stessa aliquota percentuale d'aumento che verrà stabilita dal canone di abbonamento.

ART. 9 - SPETTANZE DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario competono "una tantum" gli introiti per il contributo di primo allacciamento.

Al Concessionario competono altresì i canoni di abbonamento ad esso dovuti dagli utenti nella misura determinata dal presente Capitolato. L'ammontare di tale canone, ritenuto remunerativo ad ogni effetto, compenserà il concessionario di tutte le spese di gestione sostenute o da sostenere ivi compreso l'utile di impresa.

ART. 10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose nei recinti dei cimiteri comunali in dipendenza dell'impianto elettrico da esso installato o avuto in consegna in caso di subentro mediante regolare verbale, consegna e relativi accessori.

Il Comune rimane completamente ed in assoluto estraneo nei rapporti fra impresa e terzi, fermo restando l'obbligo del Concessionario di stipulare apposita polizza assicurativa.

ART. 11 - SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

Il personale della DITTA può - ogni giorno e compresi i festivi - permanere nel recinto dei cimiteri per tutte le occorrenze inerenti agli impianti e, in casi eccezionali, anche di notte qualora non sia stato possibile ultimare durante il giorno il lavoro iniziato e vi sia pericolo di danno manifesto nell'interromperlo.

ART. 12- CONTROVERSIE

Per ogni controversia, che non sia possibile comporre in via bonaria, è competente esclusiva il Foro di Pavia.

ART. 13 - SUBCONCESSIONE

E' tassativamente vietata ogni qualsiasi forma di subappalto totale o parziale. Gli Impianti dovranno essere eseguiti interamente dall'Impresa con proprio personale.

ART. 14 - REVISIONE TARIFFARIA

Al Concessionario viene riconosciuto il diritto di chiedere di anno in anno la revisione delle tariffe in base alle variazioni "generalì" dei dati inerenti l'incremento dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT.

Le istanze di revisione, corredate da regolare documentazione, dovranno essere presentate al comune entro il 30 gennaio di ogni anno, a partire dal 2024. L'Amministrazione Comunale procederà tempestivamente all'esame dell'istanza e relativi calcoli ed alla conseguente deliberazione, affinché possa essere esecutiva entro 3 mesi dalla richiesta di revisione.

ART. 15 - PENALI RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

Per ogni domanda di utenza per la quale non venga eseguito l'allacciamento alla rete entro 30 giorni dalla data di richiesta scritta, verrà applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, che verranno versate alla Tesoreria Comunale insieme al canone annuale.

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabile al Concessionario, ovvero questi non osservi per negligenza o incapacità i patti contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà diffidare il Concessionario stesso a mezzo lettera raccomandata o "pec" a provvedere alla regolarizzazione del servizio o all'adempimento degli obblighi assunti, assegnandogli all'uopo un congruo termine.

Scaduto tale termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi - sia verso gli utenti sia verso il Comune - l'Amministrazione Comunale, qualora non sia stata prevista garanzia fideiussoria, è in facoltà di rescindere senz'altro il contratto incamerando in proprietà l'intero impianto senza alcun diritto del Concessionario di pretendere indennizzi a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 16 - TARIFFE

16.1 - CONTRIBUTI DI PRIMO ALLACCIAMENTO

Gli impianti, eccettuati gli apparecchi decorativi, potranno essere eseguiti esclusivamente dal Concessionario il quale ne assume direttamente anche la responsabilità e manutenzione.

Il sistema speciale di impianto si compone della fornitura e posa del conduttore e relativi accessori, della lampada e portalampada e dell'allacciamento alla rete.

Eventuali lavori di marmisti, pittori, stuccatori murari/sterro e simili saranno a carico dell'utente o del comune per "quanto di competenza".

Ciò premesso, la misura dei contributi in capo agli utenti resta così fissata:

- a) Allacciamento per ogni loculo/cinerario/ossario: come da offerta in sede di procedura di gara + IVA
- b) Allacciamento per ogni tomba a terra: come da offerta in sede di procedura di gara + IVA
- c) Cappelle familiari e tombe gentilizie: contributo di allacciamento, escluso i lavori murari: come da offerta in sede di procedura di gara + IVA

16.2 - CANONE DI UTENZA

Canone annuo per punto luminoso a carattere votivo: come da offerta in sede di procedura di gara + IVA e spese di spedizione.

Il versamento dei contributi e canone di cui sopra sarà effettuato dall'utente direttamente al Concessionario in forma anticipata.

ART. 17 - ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese di impianto e gestione, ivi incluse le spese di contratto (da stipularsi in forma pubblica amministrativa) e di registrazione, sono ad esclusivo e totale carico della ditta concessionaria, escludendo l'amministrazione comunale da qualsivoglia onere.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (cd. GDPR), la ditta aggiudicataria assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

La ditta dovrà altresì osservare il suddetto Regolamento Europeo 2016/679, nonché comunque l'intera normativa di settore, riguardo alla trattazione ed alla conservazione dei dati sensibili di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto ed in particolare dovrà adottare tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione degli stessi.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto della ditta appaltatrice sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati.

La ditta si obbliga al trattamento dei dati di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

La ditta acconsente l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario è tenuto, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo cooperanti, per quanto compatibili, i principi contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune - documento che verrà consegnato alla stessa all'atto della sottoscrizione del contratto. Nei casi di violazione dei principi contenuti in tale documento l'Amministrazione Comunale, nella persona del funzionario competente, valuterà l'eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa e previa contestazione alla Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e sm.i., deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Santa Maria della Versa, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione Comunale nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto lavorativo con la stessa.

ART. 21 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE

1. Ai fini della prevenzione della corruzione il concessionario si obbliga a rispettare pedissequamente e costantemente gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di "anticorruzione".
2. Il concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante, alla Prefettura e comunque alle autorità competenti, di tentativi di concussione che si siano - in qualsiasi modo - manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; in tal senso è stabilito che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai

sensi dell'art. 1456 del codice civile (c.c.), ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale (c.p.);

3. Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quarter c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322.bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART. 22 - NORME TECNICHE

Il concessionario è tenuto a realizzare i nuovi impianti o a modificare quelli esistenti osservando le seguenti direttive:

- a) Gli impianti di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri sono soggetti alle normative generali "CEI" vigenti;
- b) Gli impianti dovranno essere realizzati senza arrecare pregiudizio all'estetica dei fabbricati e delle opere cimiteriali;
- c) La sorgente luminosa da collocarsi sulle tombe dovrà emettere una luce permanente consona alla funzione votiva;